



STATUTO ASSOCIAZIONE
“UNIONE SPORTIVA CARISOLO – ASD”

PREMESSA

Nell'estate del 1969, dopo insistenti richieste di un gruppo di giovani e ragazzi, fu istituito un Comitato per la costituzione di una Società Sportiva a Carisolo. Il comitato era presieduto da Nello Griggi, Vice presidente era Bortolo Pedretti e segretario Albino Belletti. Facevano inoltre parte del gruppo: Elio Tisi, Erminio Baggia, Sergio Nella, Guido Valcanover, Faustino Pedretti, Rudy Polli. Il 5 gennaio 1970 si svolsero le elezioni ed il 9 gennaio si insediò il primo Consiglio Direttivo presieduto da Bortolo Pedretti.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. L'Associazione denominata “**Unione Sportiva** Carisolo – ASD”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dalle disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche e dalle norme del codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Carisolo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio nazionale e potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 - STEMMA E COLORI SOCIALI

1. Il primo stemma dell'Unione Sportiva di Carisolo, era costituito da uno scudo. Sullo sfondo era rappresentata la cima Folgorida. In primo piano un paio di bastoncini da neve, e il simbolo del C.S.I. Al centro dello scudo, in obliquo la scritta U. S. Carisolo. La scelta di riportare nel simbolo la Cima Folgorida, è da intendersi come la volontà di mantenere un ricordo della Società sportiva “Folgorida” che operava a Carisolo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.



2. Nei decenni successivi, lo stemma subisce una radicale trasformazione, lo scudo prende una forma più allungata e acquisisce una bordatura esterna, lo sfondo della montagna viene sostituito con il disegno delle tre “Lobbie” i bastoncini da neve vengono sostituiti con un paio di sci per rappresentare meglio le attività invernali. Il Simbolo del C.S.I. viene sostituito con un pallone da calcio che rappresenterà le attività estive. L'ultimo ritocco viene effettuato con l'aggiunta dei colori: l'azzurro per il cielo, il rosso per la bordatura esterna e gli sci, il verde per le montagne, con le cime imbiancate, il giallo quale sfondo per la scritta del sodalizio. I colori sociali sono il giallo ed il blu.



ARTICOLO 3 - SCOPO

1. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, è apolitica, non ha scopo di lucro, e persegue l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
2. In particolare, ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di qualsiasi attività sportiva e annesse sue discipline intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline praticate.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive praticate, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva. Nella propria sede, e nelle strutture dove si svolgono le attività sportive sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci e non, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
4. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, l'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, entro criteri e limiti definiti con apposito decreto.
5. L'Associazione, nel contesto generale della sua operatività, si conforma alle norme e alle direttive del CONI, nonché alle indicazioni contenute negli statuti e nei regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle Federazioni Italiane d'appartenenza, adeguandosi agli eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli enti di promozione sportiva e/o delle federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché alle decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6. Costituiscono parte integrante del presente statuto, per quanto applicabili, le indicazioni contenute negli statuti e nei regolamenti degli enti di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle proprie affiliate.

ARTICOLO 4 - SETTORI

1. L'Associazione è suddivisa in "Settori" autonomi, a capo dei quali vi sono un autonomo "**Organo di Settore**" e un "**Responsabile di settore**" che periodicamente deve riferire al Consiglio Direttivo dell'Associazione circa i programmi, le attività e le criticità del settore stesso.



2. Ogni Settore può essere regolato con apposita delibera, approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, che definisce la composizione, le modalità operative e gli obblighi ai quali il "Settore" è sottoposto.
3. La costituzione di un nuovo Settore, motivata dal fatto che vengono organizzate sufficienti attività riferibili ad una specifica disciplina sportiva, con affiliazione ad un ente o Federazione sportiva Nazionale, viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. Per gli sport praticati dall'Associazione che non vengono incorporati in un determinato settore viene nominato un delegato all'interno del Consiglio Direttivo, secondo le specifiche modalità previste, se ritenuto, nel Regolamento di cui al co. 2.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e partecipino alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e siano dotate di una "**irreprendibile condotta**" morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprendibile condotta deve intendersi, a puro titolo esemplificativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, degli enti di promozione sportiva e/o delle Federazioni Italiane e dei suoi organi.
2. All'Associazione possono aderire anche enti, soggetti privati e pubblici, tramite il loro rappresentante legale che avrà diritto di voto come ogni altro associato.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
4. In caso di domanda di ammissione alla qualifica di associato presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente/i la potestà parentale. Il/i genitore/i che sottoscrive/ono la domanda rappresenta/no il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde/ono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa è annuale e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è, pertanto, prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, ed abbia i previsti requisiti, compila per iscritto la domanda di ammissione e la consegna al Consiglio Direttivo,

Trento
Agenzia

che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione fatta salva specifica delega assegnata ad un consigliere.

2. In assenza di comunicazioni da parte dell'Associazione entro 30 giorni, l'ammissione deve considerarsi avvenuta. Per l'ammissione al voto l'associato deve essere iscritto da almeno 2 (due) mesi.
3. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni. La decisione sarà presa seguendo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, e li esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, godono del diritto di partecipazione alle attività sociali, alle assemblee sociali nonché hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni associato può ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti richiesti dallo statuto.
2. La qualifica di associato dà, altresì, diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite in eventuale regolamento.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svolta dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. Gli associati sono tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, oltre che a mantenere una irreprensibile condotta ai fini sportivi;
 - all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione annualmente si affilia, in quanto applicabili;
 - al pagamento della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare.

ARTICOLO 8 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualifica di associato si perde per:
 - recesso, che ogni associato può esercitare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;



- mancato pagamento della quota associativa annuale, entro la fine del mese di gennaio di ogni anno. L'associato che non abbia provveduto al versamento entro il termine di cui sopra decade automaticamente. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione;
 - esclusione con delibera del Consiglio Direttivo per I) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, II) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, III) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
 3. Il Collegio dei Probiviri dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
 4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 9 - ORGANI SOCIALI

1. Le cariche sociali sono elettive e gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente e il vice-Presidente
 - d) Il Collegio sindacale
 - e) Il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. Ciascun associato, in regola con il pagamento della quota sociale, può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.



4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, purché tutti i partecipanti siano identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario verbalizzante e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Ove si interrompesse, per qualsiasi motivo, il collegamento e non fosse possibile ripristinarlo, la riunione viene sospesa dal Presidente della stessa e le decisioni assunte sino al momento della sospensione restano valide.

7. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente o da altro associato eletto a maggioranza dei presenti quale Presidente dell'Assemblea in corso.

8. L'Assemblea nomina, altresì, un segretario e, quando necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea che abbia all'OdG l'elezione di cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

9. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.



11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) determinare gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali e i modelli organizzativi e di controllo, nonché i codici di condotta di cui all'art. 16 co. 2 del D.Lgs. n. 39/2021;
 - b) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) approvare il bilancio consuntivo di esercizio e il preventivo dell'anno successivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) nominare e revocare i componenti del Collegio sindacale, ove sia ritenuto opportuno nominarlo;
 - f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione è validamente costituita con la maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati, ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO. COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura l'esercizio dell'attività associativa
2. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 5 (cinque) a 12 (dodici), secondo il numero definito dall'Assemblea all'atto della nomina. Tra i consiglieri eletti deve essere presente un componente eletto tra i candidati afferenti ad ogni singolo settore presente e istituito ai sensi del precedente art. 4.
3. Possono ricoprire cariche sociali gli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo all'ente di promozione sportiva di appartenenza, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
4. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del cod. civ.
5. Il Consiglio direttivo rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il consigliere che subentra in sostituzione di uno anticipatamente cessato, per qualsiasi motivo, cessa alla scadenza del mandato consiliare.
6. Il Consiglio direttivo elegge, al proprio interno, a scrutinio segreto il Presidente e il vice-Presidente. Il Consiglio nomina, altresì, un segretario con funzioni di tesoriere, non necessariamente al proprio interno.
7. Ove alla carica di Presidente sia eletto un "Responsabile di settore", questi cessa da tale ruolo ed il detto settore provvederà ad eleggere un nuovo responsabile al suo interno.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.
9. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione



formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

10. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
12. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Non sono ammesse deleghe.
13. Le deliberazioni, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO. COMPETENZE

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:
 - a) eleggere il Presidente e il vice-Presidente;
 - b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - i) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le ulteriori mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.



ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO. CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) assenza a 3 (tre) sedute consecutive di Consiglio, senza giustificati motivi;
 - c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.12, co.4 del presente Statuto;
 - e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo al primo dei non eletti dell'ultima elezione, che abbia ricevuto almeno un voto e, in assenza, ad apposita elezione nella prima Assemblea utile. Fino alla sostituzione Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Egli dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.



ARTICOLO 16 - IL SEGRETARIO

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del presidente o del consiglio direttivo.

ARTICOLO 17 - IL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Collegio controlla la gestione contabile e vigila sulla osservanza di quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto, accerta l'esattezza delle scritture contabili, e procede alla nomina del Presidente dell'Organo medesimo.
2. Il Collegio è convocato e presieduto dal proprio Presidente. La sua attività sarà fatta constare in apposito registro verbali. Il Collegio ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.
3. Il conto consuntivo può essere approvato dall'assemblea solo se accompagnato dalla relazione, anche verbale, del Collegio Sindacale.
4. Il Sindaco che fosse successivamente eletto nel Consiglio d'Amministrazione decade dal Collegio dei Sindaci e verrà sostituito dal primo Sindaco non eletto.

ARTICOLO 18 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) componenti effettivi nominati dall'Assemblea fra persone di specchiata rettitudine, di alta competenza e di ineccepibile moralità e da due supplenti, anche non associate.
2. Esso viene nominato ogni tre anni ed i componenti possono essere rinominati.
3. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi ed in ogni altra situazione nel quale lo statuto rinvia ad esso, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza procedure formali. Il Collegio, in particolare, si pronuncia in merito ai ricorsi presentati dagli aspiranti associati non ammessi, o dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo

ARTICOLO 19 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre dell'anno successivo.
2. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio di esercizio, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima viene



convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione

3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. Il Consiglio direttivo, altresì, predispone anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
5. Alla convocazione dell'assemblea che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, viene allegata copia degli stessi.

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote sociali;
 - b) redditi patrimoniali propri;
 - c) utili di gestione di attività permanenti o occasionali;
 - d) contributi ordinari e straordinari erogati dal Comune ai sensi dell'art. 50 co. 3 dello Statuto della Comunità di Carisolo;
 - e) contributi e sussidi da Enti pubblici, organizzazioni o privati;
 - f) eventuali lasciti e donazioni;
 - g) ogni altra entrata consentita, ai sensi delle disposizioni di legge che regolano l'ente.
3. In linea con quanto previsto nel precedente co. 1, e secondo quanto previsto dall'art. 8 co. 2 del D.Lgs. n. 36/2021, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i *quorum* previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, se ritenuto, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo a fini sportivi.

ARTICOLO 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. I soci si impegnano a non adire in nessun modo vie legali per eventuali questioni con l'Associazione o con le singole sezioni. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra



l'Associazione e i soci, Associazione e singoli Settori, Settori tra di loro o soci tra di loro per motivi inerenti la vita del sodalizio dovranno essere devolute al Collegio di Probiviri. Le pronunzie, premessa ogni facoltà di istruttoria e di indagini, sono inappellabili; emesse secondo equità e senza alcuna formalità procedurale.


2. La decisione dovrà essere depositata presso la sede dell'Associazione.

Articolo 23 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle Federazioni Italiane di appartenenza cui l'associazione è affiliata e le altre disposizioni di legge specificamente previste o applicabili.

Il presente Statuto è stato deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nella riunione del giorno 26 giugno 2024.

Il Segretario verbalizzante
MODESTO POVINELLI



Il Presidente
WALTER MAESTRI



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO:

28 GIU. 2024

al N. 240 Serie 3

Adesso quella allegato sono state liquidate e riscosse, sull'atto

GRATIS



ASSISTENTE

TIZIANA BRAMBILLA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Grazia Maria Previtera

